

# GPP – CAM – BANDI PUBBLICI

(che cosa è, a che cosa serve, in che modo possiamo utilizzarlo)



[francescobaldoni.com](http://francescobaldoni.com)

[www.baldoniemas.eu](http://www.baldoniemas.eu)

[www.esalex.eu](http://www.esalex.eu)



Performance,  
Credibility,  
Transparency

**Verificatore EMAS IT-V-0015**



un concentrato di servizi di qualità:

- Microbiologia Applicata
- Efficienza Energetica (ESCo certificata)
- EMAS
- LCA, Economia Circolare e Decarbonizzazione
- Comunicazione Ambientale

LMI 11352

BUREAU VERITAS  
Certification



PMI INNOVATIVA  
|| INNOVATION ||



**Programma intervento:**

**1) La PA influenza il territorio tramite i propri fornitori**

**2) Nascita e obiettivo del GPP in UE e in Italia**

**3) Criteri ambientali nei Bandi Pubblici**

**4) I CAM in vigore**

**5) Alcune *best practice***




**Rapporto  
PA vs AZIENDE e  
PA vs AMBIENTE:  
quante considerazioni da fare...**

*Integrated Product Policy* = Politiche Integrate di Prodotto


*Environmental Product Preferibly* = Prodotto preferibile ambientalmente

Gestione **INDIRETTA** dell'AMBIENTE  
(fa leva sulla sensibilità del  
Consumatore)





## Da IPP...nasce il GPP e il suo percorso...



**...primo e valido esempio in Danimarca**

Come nasce il **GPP**:  
attenzione al **TERRITORIO**



*Relief Project*

***Green Purchasing Status Report***

Municipality of Kolding

February 2002



The Castle "Koldinghus" a winter night

**Acquisti PA**

**TERRITORIO**

**Aziende locali si  
specializzano**



**GPP**  
**Green Public Procurement**  
**(Acquisti Verdi della PA)**

**Offerta economicamente  
vantaggiosa**  
**(Ambiente può essere uno  
dei criteri)**

All'inizio sono  
Austria e  
Finlandia

**CAM**  
**Criteri Ambientali Minimi**

**18 tipologie di prodotti  
indicati da specifici DM  
Ambiente**

In Italia si comincia  
nel 2003 (carta  
riciclata, prodotti  
tessili e mobili legno)

**D.Lgs 50/2016 e ssmmii**  
**Codice degli Appalti**

**DL.221/2015**  
**«Collegato ambientale»**

**DM 56/2018**  
**Regolamento attuazione del**  
**«Collegato ambientale»**  
**Made Green in Italy**  
**(PEF e LCA)**

**Linee guida ANAC**



Da alcuni anni in Italia la Pubblica Amministrazione è obbligata a approvvigionarsi di quanto a lei necessario (in termini di beni e servizi) tramite [Appalti Verdi \(GPP - Green Public Procurement\)](#): le Stazioni Appaltanti pubbliche si trovano cioè a dover redigere bandi di gara d'appalto ispirati ai requisiti ambientali espressi dai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**.

Tali Criteri Ambientali Minimi, così come espressi all'art. 34 comma 1 del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) e codificati in specifici Decreti ministeriali (MATTM), rappresentano l'insieme dei requisiti che la Stazione appaltante deve richiedere ai propri fornitori per poter fruire di appalti a **basso impatto ambientale**.

In giurisprudenza diverse sentenze hanno confermato i principi GPP definiti dal Codice Appalti ma, ciononostante, il livello di **reale applicazione delle misure green** (introdotte in prima istanza nel 2015 con la Legge 221) è a tutt'oggi **poco soddisfacente**.



# BANDI PUBBLICI (Codice degli Appalti)

## Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) (1)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. **Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Può essere utilizzato il **criterio del minor prezzo**:


[a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8]

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

[c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.]



# BANDI PUBBLICI e offerta economicamente vantaggiosa





Ma una sentenza del **TAR di Venezia del 2019** è destinata a cambiare profondamente la situazione, anche perché non è stata impugnata e quindi diviene un **precedente legislativo da tenere in seria considerazione**. Tale sentenza stabilisce infatti **che i CAM sono imperativi e obbligatori anche nel caso in cui non siano espressamente inseriti dalla Stazione Appaltante nella propria gara pubblica**.

Parlando in termini giurisprudenziali, i giudici del TAR si sono avvalsi del **meccanismo di eterointegrazione** (ricavabile dall'art. 1374 c.c.) applicandolo ai criteri ambientali minimi, considerando colmabile il mancato inserimento dei CAM, in via suppletiva, attraverso il **meccanismo di integrazione automatica** sulla base della normativa vigente in materia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24.10.2017, n. 4903).

Questa piccola rivoluzione **mette tutti gli operatori in condizione di richiedere alla stazione appaltante che la propria offerta sia valutata sulla base dei Decreti CAM applicabili** al caso di specie, perlomeno per quel che riguarda i criteri minimi.



Diverso il discorso relativo ai **criteri premianti** invece, poiché l'art. 34, comma 2 afferma che devono essere semplicemente "*tenuti in considerazione*", e pertanto ciò «*non comporta un obbligo di utilizzo, né la necessaria rigida corrispondenza tra le stesse ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuti nella lex specialis*».

In conclusione, **questa sentenza apre la via ad una profonda innovazione che valorizza pienamente l'impegno delle imprese nella sostenibilità ambientale e sociale e porterà finalmente il nostro Paese**, a completare la transizione che ci ha reso lo Stato Comunitario più avanzato sulla materia, oltretutto **il primo in Europa a introdurre l'obbligo di GPP**.



## Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) - Codice degli Appalti

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la **sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica** amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle **clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura **di derrate alimentari**, anche a quanto specificamente previsto all' articolo 144 (1).

2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2).

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.

(2) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.

(3) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.



## Art. 69 (Etichettature) – Codice degli Appalti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con **specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo**, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **un'etichettatura specifica** come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le **caratteristiche** dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono **accessibili a tutte le parti interessate**;
- e) i requisiti per l'etichettatura **sono stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

**Etichette ambientali**  
(ISO 14021/24/25)



## **Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) – Codice degli Appalti**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita' ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformita'**. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita' accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del presente comma, **per «organismo di valutazione della conformita'» si intende un organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita', comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore (1).**

**Le certificazioni ambientali,  
di prodotto e di sistema,  
accreditate**



## Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) – Codice degli Appalti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del **contratto con la SOA** per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.

c) il possesso di **certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della **serie UNI CEI EN 45000** e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di **certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC** ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

**Criteri per la  
qualifica fornitori**



## **Art. 87 (Certificazione delle qualità) – Codice degli Appalti**

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 **del regolamento (CE) n. 1221/2009** o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

**Criteri per la  
qualifica fornitori**



## Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) – Codice degli Appalti

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie **UNI CEI EN 45000** e della serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000**, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), **ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del **marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)** ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma **UNI EN ISO 14064-1** o **un'impronta climatica (carbon footprint)** di prodotto ai sensi della norma **UNI ISO/TS 14067**. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalita'** e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. **231/2001** o di **certificazione social accountability 8000**, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di **certificazione OHSAS 18001**, o di certificazione **UNI CEI EN ISO 50001** riguardante il sistema di gestione dell'energia o **UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company)** per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (5).

**Criteri per la  
ambientali e non solo**



## Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) – Codice degli Appalti

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta.

Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

**a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

**b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;**

**b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

[...]

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico **per una fase successiva del loro ciclo di vita**, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.



## **Art. 96 (Costi del ciclo di vita) – Codice degli Appalti**

1. I **costi del ciclo di vita** comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di **costi del ciclo di vita**, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita (1).

*(1) Comma modificato dall'articolo 61 del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.*



# BANDI PUBBLICI

```
graph TD; A[BANDI PUBBLICI] --> B[Criterio del prezzo più basso]; A --> C[Criterio della offerta economicamente vantaggiosa]; B --> D((CAM)); C --> E((CAM)); C --> F((Criteri premianti));
```

The diagram is a hierarchical flowchart on a light brown textured background. At the top is a red-outlined rectangle labeled 'BANDI PUBBLICI'. Two red arrows point from this rectangle to two separate boxes below. The left box is blue and labeled 'Criterio del prezzo più basso'. A blue arrow points from this box to a blue oval labeled 'CAM'. The right box is green and labeled 'Criterio della offerta economicamente vantaggiosa'. Two blue arrows point from this box to two green ovals below: one labeled 'CAM' and the other labeled 'Criteri premianti'.

Criterio del prezzo più basso

CAM

Criterio della offerta  
economicamente vantaggiosa

CAM

Criteri  
premianti



## •ARREDI PER INTERNI

Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

- Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019)

## •ARREDO URBANO

Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)

## •AUSILI PER L'INCONTINENZA

Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

## •CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE

Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)

## •CARTA

Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

## •CARTUCCE

Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro. (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)



- EDILIZIA**

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione)**

Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)**

Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)

- ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI**

Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

- PULIZIA PER EDIFICI**

Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

- Relazione accompagnamento



- RIFIUTI URBANI**

**Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (approvato con **DM 13 febbraio 2014**, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)

- RISTORAZIONE COLLETTIVA**

Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con **DM n. 65 del 10 marzo 2020**, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

- **Relazione di accompagnamento**

- SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE**

**Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti** (approvato con **DM 18 ottobre 2016**, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)



## •STAMPANTI

Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (approvato con [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)

## •TESSILI

[Forniture di prodotti tessili](#) (approvato con [DM 11 gennaio 2017](#), in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

## •VEICOLI

[Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada](#) (approvato con [DM 8 maggio 2012](#), in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)

- [Nota interpretativa](#)

- [Decreto correttivo \(DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012\)](#)

## •VERDE PUBBLICO

Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con [DM n. 63 del 10 marzo 2020](#), in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)



## Il lavoro di monitoraggio che effettua APPA Trento

Tabella di riscontro annuale da ogni Comune





# GPP News Alert

Issue no. 95  
March 2020

## New Circular Economy Action Plan Launched

As part of the EU Green Deal, a new [Circular Economy Action Plan](#) for a cleaner and more competitive Europe has been published. The circular economy offers a model that keeps resource consumption within planetary boundaries and reduces its environmental footprint, while also strengthening the EU's industrial base and fostering innovation.



The Action Plan recognises the power of public procurement as a driver of demand for sustainable circular products. To harness this potential, the Commission will propose minimum mandatory GPP criteria and targets in sectoral legislation and phase in compulsory reporting to monitor the uptake of GPP (without creating unjustified administrative burden for public buyers).

In addition, the Action Plan states that the Commission will continue to support capacity building with guidance, training and dissemination of good practices and encouraging public buyers to take part in a "Public Buyers for Climate

and Environment" initiative, which will facilitate exchanges among buyers committed to GPP implementation.

In the meantime, more information on the role of GPP in a circular economy can be found in the Commission's [Public Procurement for a Circular Economy: Good Practice and Guidance brochure](#), the [GPP Training Toolkit](#) (Module 5: GPP and the Circular Economy), plus some of the latest [EU GPP Criteria](#) (including furniture, textiles, food services, cleaning services and data centres).

## The success story of the Green Deal Circular Procurement in Flanders



Frans Dierckx is the chair of [Circular Flanders](#), which acts as a hub and inspiration for the Flemish circular economy by bringing together governments, companies, civil society, and the knowledge community.

### What is the Green Deal and what were you trying to achieve with it?

For the Green Deal Circular Procurement we brought together over 150

(100 procuring and 50 facilitating) organisations, both private and public, to work together on ambition setting and criteria development... The most important outcome is the fact that the participants developed 115 circular pilot tenders, 38 out of which were developed by public authorities, which is a lot to achieve in just one year of preparation and two years of execution.

To read the interview in full, click [here](#).



### Zoom in on... GPP Helpdesk Webinar on Food procurement

On 23rd of April, 14.30 (CET) the European Commission's [Helpdesk service on GPP](#) will host its first webinar of 2020 on the updated voluntary [EU GPP criteria for food, catering services and vending machines](#). These have been designed to help public authorities reduce the key environmental impacts associated with growing, preparing, and selling food. As well as new criteria, the webinar will include good practice examples from two public procurers, and will provide an opportunity for questions and discussion. For more information and registration click [here](#).



### Zoom in on... new Data Centre Criteria published

New voluntary EU GPP Criteria have been published for [data centres, server rooms and cloud services](#). Typical routes to procure data centre products and services are covered, and both core and comprehensive environmental criteria are included. The criteria are verifiable and encompass the whole life cycle (design, use and end-of-life).

## GPP News Alert

Issue no. 95 | March 2020

## GPP good practice

### Wholesaler of sustainable food for schools and elderly care homes (Helsingborg, Sweden)

The [City of Helsingborg](#) is located on Sweden's southern coast, with about 108 000 inhabitants. The city purchases food for the whole region, focusing on providing organic and good quality food to its citizens.

In 2016, Helsingborg needed a wholesaler who could provide €690,000 (60 million Swedish kroners) worth of food for schools and nursing homes. The call for tender included technical specifications on organic labelling, recyclable packaging, low-emission transport, sustainable palm oil, and animal welfare. Three bids were received, and all of them fulfilled the specified requirements in the tender. The resulting provision has achieved 45% organic food provision (in cost terms), amongst other benefits.

Download the full case study [here](#).



### Zoom in on... analysis of sustainability criteria in European foodservices

A scientific analysis of current practices in the public procurement of foodservices within the EU has been published. It examined recommended environmental criteria across 21 schemes in 11 countries. While a certain amount of convergence exists, the thresholds of some criterion differ widely, for example the amount of organic produce required in tenders. The results of this study can be used to inform future food procurement policies. [More information](#)

### Procurement of electric buses and charging system (Ostrów Wielkopolski, Poland)

The [City of Ostrów Wielkopolski](#) has 72,000 inhabitants, and is located in central Poland. In order to address problems such as congestion and urban air pollution, the city has been implementing sustainable urban mobility measures since 2014, including improving the sustainable transport network, introducing electronic ticketing and timetabling, and implementing traffic management measures.

In June 2019, the Municipal Transportation Company procured six additional electric buses (adding to its previous purchase of six Euro 6 buses and four electric buses). The value of the contract was approximately 3.5 million euros, and will result in an estimated reduction of 460 tonnes of CO<sub>2</sub> every year.

Download the full case study [here](#).



### Zoom in on... Carbon Footprint of Finnish public procurement measured

A new study by the [Finnish Environment Institute](#) has measured the life-cycle greenhouse gas emissions and raw material consumption of public procurement for the first time. It found that public procurement in Finland has a footprint of 8.3 million tonnes carbon dioxide equivalent in 2015. Heating and electricity, construction and maintenance services for buildings and areas, and travel and transport services had the highest impact. [More information](#)

The GPP News Alert is an initiative of the European Commission, Directorate-General Environment. Editor: EU GPP Helpdesk. Email: [gpp-helpdesk@ec.europa.eu](mailto:gpp-helpdesk@ec.europa.eu). The articles published in the GPP News Alert represent the personal views of the contributors and do not necessarily reflect those of the European Commission, nor any person acting on its behalf.

To read more GPP examples, visit the European Commission's GPP [website](#). Previous issues of the GPP News Alert are available [here](#).







**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**



Performance,  
Credibility,  
Transparency

